CAMERA DEI DEPUTATI N. 724

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(JERVOLINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Modifica dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921, recante norme sui sussidi dei lebbrosi e dei loro familiari a carico

Presentato alla Presidenza il 2 novembre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto la legge 6 luglio 1962, n. 921, oltre a dettare norme sulla disciplina dei sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico, ha elevato la misura dei sussidi ad essi corrisposti a norma della precedente legge 18 marzo 1958, n. 257.

Nelle more della presentazione, discussione ed approvazione del disegno di legge, gli interessati modificavano più volte le loro richieste aggiungendo e variando sia il *quantum*, sia l'estensione nel tempo del trattamento a favore dei familiari a carico.

Gli interventi degli hanseniani, non disgiunti da agitazioni, minacce e persino da scioperi della fame, pervennero nelle fasi più diverse dell'*iter* legislativo e rallentarono più volte il corso dell'approvazione del disegno di legge.

Ad evitare che il provvedimento venisse inviato dall'uno all'altro ramo del Parlamento per le modifiche richieste di volta in volta, la legge fu approvata nel testo già presentato, con l'intesa che subito dopo si sarebbe riaperto il colloquio per altri possibili miglioramenti.

È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge che eleva i sussidi stabiliti dall'articolo 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921, rispettivamente: a lire 500 giornaliere per i lebbrosi ricoverati, a lire 1.000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio con o senza familiari a carico, e a lire 500 giornaliere per ogni familiare a carico.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1963 la misura del sussidio giornaliero previsto, dalla legge 6 luglio 1962, n. 921, a favore degli infermi

affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, è stabilito in:

lire 500 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;

lire 1.000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;

lire 500 giornaliere per ogni familiare a carico.

ART. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 100 milioni, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate determinate dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.